

## **STATUTO**

### **Art. 1**

#### **Costituzione, denominazione e sede**

E' costituita, su iniziativa di Organizzazioni di Produttori del settore "carni bovine", ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013, una **Associazione di Organizzazione di Produttori** in forma di società Cooperativa agricola a responsabilità limitata con denominazione:

**"A.O.P. ITALIA ZOOTECNICA -  
Associazione di Organizzazioni Produttori  
Bovini da Carne e Carne Bovina**

**Società Cooperativa Agricola a Responsabilità Limitata".**

La Cooperativa ha sede nel Comune di Legnaro (PD), all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 - ter delle Disposizioni attuative del codice civile.

La Cooperativa potrà istituire, con decisione dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Sarà di competenza dell'Assemblea dei Soci il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale o all'estero e l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

### **Art. 2**

#### **Durata**

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

### **Art. 3**

#### **Scopo mutualistico**

La Cooperativa, che svolge la propria attività nel settore "carni bovine" in veste di "Associazione di Organizzazioni di Produttori" nel rispetto del Reg. UE n. 1308/2013 in ambito di "*Organizzazione del mercato dei prodotti agricoli*" e successive modifiche e integrazioni, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di far conseguire ai soci il vantaggio economico di operare con la Società tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, in armonia con gli indirizzi della Politica Agricola Comunitaria e con la programmazione agricola nazionale e regionale.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi nei limiti consentiti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

### **Art. 4**

#### **Oggetto sociale**

La Cooperativa, in conformità a quanto disposto dal Codice Civile, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, svolge la propria attività nel settore agricolo ed, in particolare, nel settore "carni bovine" (vitelloni - bovini adulti, vitelli a carne

**ALLEGATO "A"  
al rogito  
rep. n. 33880/17618**

bianca, vacche a fine carriera).

Nell'interesse delle Organizzazioni di Produttori associate, può svolgere le seguenti attività:

- 1) coordinare le attività delle OP associate;
- 2) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le OP associate, allo scopo di rendere più funzionali le attività delle stesse;
- 3) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali delle OP socie, anche mediante la creazione di società di servizi e la stipula di accordi sia nei confronti delle proprie OP socie che di soggetti terzi;
- 4) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
- 5) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione delle proprie Organizzazioni Produttori associate, anche attraverso la commercializzazione diretta e/o tramite l'istituto della negoziazione, per la totalità o parte della produzione aggregata dei soci, tramite contratti per la distribuzione di bovini vivi destinati alla macellazione;
- 6) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- 7) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
- 8) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
- 9) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta od ottenuti in base a sistemi di qualità nazionale o regionali;
- 10) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
- 11) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
- 12) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
- 13) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi;
- 14) promuovere e realizzare, anche in collaborazione con soggetti terzi pubblici o privati, programmi di valorizzazione e promozione delle produzioni dei soci;
- 15) determinare con efficacia vincolante per i propri associati regolamenti e norme comuni di produzione e, in particolare, per

quanto riguarda la qualità della produzione, l'immissione dei prodotti sul mercato, la commercializzazione, la conoscenza delle produzioni, anche con particolare riguardo alle informazioni in materia di produzione, di disponibilità, di utilizzazione di pratiche di produzione biologiche;

16) svolgere compiti d'intervento in esecuzione di regolamenti comunitari;

17) partecipare alla gestione delle crisi di mercato, ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

18) promuovere ed attuare studi, attività di formazione e specializzazione dei soci, organizzare in generale iniziative nel campo dell'allevamento e dell'innovazione tecnologica, promuovere e fornire assistenza e consulenza nei vari settori necessari allo sviluppo delle imprese socie;

19) rappresentare gli associati per gli scopi previsti dal presente statuto;

20) stipulare convenzioni e contratti anche interprofessionali necessari e comunque utili nell'interesse dei propri associati;

21) stipulare convenzioni e contratti con privati, enti o organizzazioni, per la fornitura di tutti i servizi necessari alla produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione del prodotto;

22) promuovere la costituzione di altre imprese per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione, di trasformazione e commercializzazione delle produzioni dei produttori agricoli, alle quali affidare funzioni operative di propria competenza;

23) partecipare alla costituzione e/o aderire a Organizzazioni Interprofessionali di settore;

23) istituire, acquistare, vendere, promuovere e gestire in genere produzioni a marchio, apporre e gestire marchi di qualità del prodotto e certificare in generale la qualità del prodotto, organizzando e gestendo sistemi di etichettatura e qualità dei prodotti a garanzia e tutela dei consumatori, vigilando sui processi della filiera produttiva;

24) riscuotere unitariamente premi, incentivi, integrazioni a qualsivoglia titolo e da chiunque disposti in favore dei propri soci e provvedere alla successiva ripartizione in base ai criteri di erogazione;

25) acquistare collettivamente animali ed organizzare la vendita e l'acquisto di beni e mezzi tecnici occorrenti per l'esercizio dell'attività di impresa dei soci;

26) istituire e gestire unità commerciali all'ingrosso o al minuto, direttamente o attraverso partecipazioni, di prodotti per l'alimentazione umana e animale;

27) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

28) svolgere ogni attività prevista dalla vigente legislazione per le Associazioni di Organizzazioni di Produttori.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici,

di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, stipulare accordi di filiera e contratti quadro ai sensi del D.lgs. n. 102/2005 e successive modificazioni o integrazioni.

La Cooperativa potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa potrà costituirsi quale ente coordinatore e di filiera per l'ottenimento di misure di intervento e/o contributi erogati dalla Unione Europea e/o altri Enti, organismi e Istituzioni pubbliche e/o private.

La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La Cooperativa, nel perseguimento e nell'attuazione dell'oggetto sociale potrà avvalersi della prestazione di terzi, persone fisiche o giuridiche, nei limiti consentiti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **Art. 5**

##### **Requisiti, ammissione dei Soci e tipologie di soci operatori**

Il numero di Organizzazioni Produttori socie è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica le Organizzazioni Produttori del settore delle "carni bovine", riconosciute come OP ai sensi del Regolamento UE 1308/2013 e del Decreto Ministeriale n. 387 del 3 febbraio 2016 e successive modificazioni, che esercitano attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. e siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Non possono essere soci della cooperativa:

- a) le Organizzazioni Produttori che svolgono attività d'impresa in concorrenza con gli interessi della cooperativa;
- b) le Organizzazioni Produttori che aderiscono ad altre Associazioni di Organizzazioni di Produttori riconosciute nel settore "carni bovine";

Verranno istituite due sezioni di soci ordinari operatori, in base all'impegno espresso in termini di conferimento o di negoziazione della produzione agricola impegnata.

#### **Art. 6**

##### **Soci sovventori**

Una persona giuridica che non sia un'Organizzazione Produttori può essere socia di un'A.O.P.

Le predette persone giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'A.O.P. e i loro rappresentanti non possono assumere cariche elettive all'interno dell'A.O.P.

In ogni caso, i soci non Organizzazioni Produttori, non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo

di esercizio che alimenta uno specifico programma operativo e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'A.O.P..

#### **Art. 7**

##### **Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- 1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il codice fiscale e/o il n. di Partita Iva;
- 2) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- 3) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
- 4) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, se di commercializzazione diretta o negoziazione;
- 5) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore ai limiti di legge;
- 6) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 7) l'elenco delle aziende associate e, per ciascuna, le relative produzioni distinte in:
  - vitelli a carne bianca
  - bovini adulti (vitelloni e/o scottone)
  - vacche a fine carriera
- 8) la quantità e la qualità di produzione prodotta e commercializzata o negoziata nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di ammissione;
- 9) l'espresso impegno dell'aspirante socio a non aderire ad altre Associazioni di Organizzazioni di Produttori operanti nel settore della Cooperativa;
- 10) un indirizzo PEC cui spedire la corrispondenza tra la Cooperativa ed il Socio;

Il Consiglio di amministrazione, ha facoltà di chiedere all'aspirante socio, ulteriori informazioni e l'esibizione di documenti comprovanti la legittimità delle domanda nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci e nella comunicazione di ammissione dovrà essere indicato il valore della quota che dovrà essere sottoscritta e versata.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di

decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

#### **Art. 8**

##### **Obblighi dei soci e sanzioni**

Con l'annotazione nel libro soci il socio assume nei confronti della società cooperativa l'impegno a mantenere il vincolo sociale per un periodo non inferiore a un anno dalla data di adesione, come previsto dalla normativa nazionale, salvo il caso di esclusione o che entri a far parte di altre A.O.P. operanti nello stesso settore.

Il passaggio di un socio dalla sezione relativa alla negoziazione a quella riferita alla commercializzazione, e viceversa, non potrà essere effettuato in qualsiasi momento, ma solo alla scadenza della durata minima annuale del vincolo associativo.

Il socio assume nei confronti della società cooperativa l'obbligo di:

- a) provvedere al versamento del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori, nonché delle eventuali successive sottoscrizioni di aumenti deliberati dall'assemblea;
- b) osservare in materia di produzione, commercializzazione, benessere animale e tutela ambientale, le norme adottate dalla società cooperativa approvate con appositi regolamenti approvati ai sensi dell'art. 32;
- c) versare la quota annuale a titolo di contributo sociale per la copertura delle spese di funzionamento della società cooperativa, fermo restando che il contributo per le spese è dovuto per l'esercizio in corso, anche in caso di perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa. Il contributo per le spese annuali sarà stabilito in sede di approvazione del Conto preventivo dall'Assemblea dei soci;
- d) versare la quota integrativa per la copertura delle spese sostenute dalla cooperativa per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato;
- e) fornire documentazione, da mettere a disposizione della Cooperativa anche ai fini statistici o a fini della programmazione della produzione e, al riguardo, consentire l'accesso al proprio fascicolo aziendale per l'acquisizione dei dati inerenti la produzione ovvero ad enti preposti;
- f) fornire entro il 30 gennaio di ogni anno l'elenco dei soci con la produzione relativa all'anno precedente come previsto all'Art. 7 comma 8;
- g) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali per l'intera durata del vincolo sociale, con particolare riferimento ai regolamenti e alle delibere adottate;
- l) in materia di produzione ed immissione sul mercato;

2) in materia d'immissione sul mercato della produzione destinata alla commercializzazione /negoziazione;

3) in materia di accertamenti e controlli, comprese le verifiche annuali relative al rispetto delle norme di produzione;

4) in materia di contribuzione alla costituzione di eventuali fondi d'intervento, o di altri fondi, appositamente costituiti per conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

Al socio che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti, nonché alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicabili le seguenti sanzioni:

a) diffida;

b) sanzioni pecuniarie;

c) sospensione a tempo indeterminato;

d) esclusione.

La diffida sarà applicata nei casi di lieve inadempimento degli obblighi che derivano dalla partecipazione alla cooperativa, che procurino un danno economico alla medesima.

Le sanzioni pecuniarie, da un minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero centesimi) a un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero centesimi), saranno applicate dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un regolamento approvato dall'Assemblea - qualora dall'inosservanza degli obblighi del socio derivi un apprezzabile danno economico per la cooperativa. La sospensione dovrà esser applicata nel caso di ritardo superiore ad un anno nel versamento di eventuali contributi finanziari previsti in caso di esecuzione dei programmi operativi.

L'esclusione dovrà essere inflitta, oltre che nei casi previsti dagli artt. 6 e 11 del presente Statuto, qualora il socio venga meno agli impegni assunti nell'attuazione dei programmi operativi, abbia interessi contrastanti con la cooperativa, contravvenga in modo continuativo agli obblighi previsti dal presente articolo, abbia recato alla Cooperativa un danno economico patrimoniale di rilevante entità.

La sottoposizione del socio al procedimento sanzionatorio lascia impregiudicato il risarcimento del danno subito dalla Cooperativa, la cui determinazione sarà effettuata dall'Arbitro. Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla relativa deliberazione, dovrà notificare al socio dell'applicazione della sanzione mediante comunicazione inviatagli a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata)

Contro le decisioni che applicano sanzioni, il socio, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, potrà ricorrere all'Arbitro.

#### **Art. 9**

#### **Diritti dei Soci**

I soci hanno diritto:

- a) al voto deliberativo nelle assemblee;
- b) alla nomina attiva e passiva negli organi sociali;
- c) ad ogni altro servizio o beneficio spettanti in base allo statuto, ai regolamenti interni, alle delibere sociali ed alle leggi;
- d) di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese;
- e) quando almeno la metà dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esistente; l'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia; tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

#### **Art. 10**

##### **Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso è consentito al socio trascorso un periodo minimo di un anno dalla data di ammissione a socio e deve essere presentato entro sei mesi e non deve essere inferiore a 30 (trenta) giorni precedenti la chiusura dell'esercizio e acquista efficacia alla fine dell'esercizio sociale in corso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla società o con Posta elettronica certificata. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'organo arbitrale di cui all'art. 29 del presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 11**

##### **Esclusione del socio**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;



b) che in qualunque modo reca danno morale o materiale alla società cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscono il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non svolge più un'attività economica tale da giustificare la sua appartenenza alla società cooperativa e comunque non conforme sotto il profilo soggettivo od oggettivo a quanto stabilito dagli artt. 5 e 6;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti interni oppure nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali;

e) che, senza giustificato motivo, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società cooperativa, compreso ed in particolare quanto previsto dall'articolo 8 del presente Statuto.

Nei casi indicati alle lettere d) e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata o PEC, ad adempiere alle proprie obbligazioni; l'esclusione potrà avere luogo trascorso sessanta giorni da detto invito, sempre che il socio si mantenga inadempiente e fatti salvi ulteriori provvedimenti a carico del socio inadempiente, da stabilirsi dal Consiglio d'Amministrazione ovvero previste da norme ovvero regolamenti di riferimento per le Organizzazioni di Produttori;

f) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 90 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti dei contributi finanziari necessari al raggiungimento degli scopi della Cooperativa o di altre somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

h) che aderisca ad un'altra Associazione di Organizzazioni di produttori, operante nel medesimo campo della Cooperativa.

#### **Art. 12**

##### **Delibere di recesso ed esclusione**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta elettronica certificata. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 29 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **Art. 13**

##### **Liquidazione della quota**

Salvo quanto previsto dal successivo art. 14, i soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione della quota, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuata entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Art. 14**

##### **Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### **Art. 15**

##### **Patrimonio sociale**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci operatori, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale minimo di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero centesimi) e massimo come previsto dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con gli utili di esercizio di cui al successivo art. 28;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;  
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite della quota sottoscritta.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

#### **Art. 16**

##### **Quote sociali**

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegni o vincoli.

La cessione delle quote non potrà avvenire senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, il quale quando si tratti di richiesta di cessione a terzi non soci, non potrà accoglierla se non in dipendenza dell'accoglimento della domanda di ammissione a socio presentata dal terzo.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria quota sociale e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento della quota deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione all'organo arbitrale di cui all'art. 29.

Un singolo produttore non può detenere più del 49% (quarantanove per cento) delle quote societarie.

E' fatto obbligo di trasferire le quote solo a soggetti che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa in materia (produttori agricoli singoli o associati).

#### **Art. 17**

##### **Organi della società**

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

#### **Art. 18**

##### **Assemblea dei soci**

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- c) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e all'Organo di Controllo, ove nominato;
- e) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale

modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- f) provvede alle modifiche dello statuto sociale;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto;
- h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- i) approva gli eventuali regolamenti interni;
- j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di Controllo, ove nominato;
- k) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti f) e h) deve essere redatto da un Notaio.

Alle assemblee potranno intervenire, senza diritto di voto, quelle persone che l'Organo amministrativo riterrà opportuno invitare.

#### **Art. 19**

##### **(Convocazione dell'Assemblea)**

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre venti giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di Controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e, se nominati, i Sindaci sono presenti o informati

della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Se gli Amministratori e/o, se nominati, i Sindaci non partecipano personalmente all'Assemblea, devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione.

#### **Art. 20**

##### **Costituzione e quorum deliberativi**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati su tutti gli oggetti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente, e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle OP associate che risultano iscritte da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun rappresentante delle Organizzazioni Produttori dispone di un voto qualunque sia il valore della quota di capitale sottoscritta o il numero delle azioni possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore può rappresentare solo un altro socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema deliberato dall'Assemblea.

#### **Art. 21**

### **Consiglio di Amministrazione**

La Società cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai Presidenti delle Organizzazioni Produttori associate.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge fra i suoi membri, il Presidente e uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio d'Amministrazione provvede a sostituirli. Tale deliberazione dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile.

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio ed assumeranno l'anzianità dei consiglieri da essi, sostituiti.

### **Art. 22**

#### **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società cooperativa, essendo ad esso demandato tutti gli atti più opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che per legge ed in base al presente statuto sono demandati all'Assemblea.

Conseguentemente il Consiglio d'Amministrazione potrà:

- provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea dei soci, ivi compresi eventuali programmi annuali di produzione e d'immissione sul mercato, il regolamento interno e sue modifiche;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;
- deliberare sulle domande di ammissione;
- nominare un direttore il quale può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri;
- predisporre i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione della Assemblea.

L'elencazione precedente non è esaustiva e tassativa, riveste semplicemente un carattere esemplificativo.

### **Art. 23**

#### **Riunioni del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o dall'Organo di Controllo. La convocazione può essere fatta con lettera raccomandata o comunicazione via posta elettronica certificata o fax o altro mezzo, idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun componente, da inviarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio

d'Amministrazione si tengano per video conferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il segretario della riunione onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Il Consiglio d'Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il segretario della società cooperativa partecipa alle adunanze con voto consultivo ed esercita le funzioni di segretario.

#### **Articolo 24**

##### **Presidente e rappresentanza**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri al Vicepresidente o ad altri membri del Consiglio. La delega, in ogni caso, deve essere menzionata, nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati o a colui al quale il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura speciale.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

#### **Art. 25**

##### **Organo di controllo - Revisore Legale dei Conti**

Fermo restando il potere di controllo e i diritti di informazione spettanti ai soci non amministratori ai sensi di legge, l'Assemblea:

a) può volontariamente nominare un Organo di controllo e/o un revisore legale dei conti;

b) deve provvedere, nel ricorrere delle condizioni che, a norma dell'art. 2477 del Codice Civile, rendono obbligatoria tale nomina:

- alla nomina dell'Organo di controllo o;

- alla nomina del solo Revisore legale dei conti, se tale nomina risulti ammessa dalla legge.

Se non vietato dalla normativa in materia di Cooperativa, l'Organo di controllo potrà essere nominato nella forma del sindaco unico. Ove sia, o per legge debba essere nominato nella forma del Collegio Sindacale, il Collegio, sia in ipotesi di nomina facoltativa, sia in ipotesi di nomina obbligatoria, si comporrà di tre sindaci

effettivi e di due sindaci supplenti; il presidente sarà nominato dai soci tra i membri effettivi del Collegio.

L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis Codice civile.

In ogni caso, e quindi anche in caso di sua nomina facoltativa, all'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni dettate in materia di società per azioni.

Laddove nel presente statuto vengano usate le espressioni "Sindaci" o "Sindaci effettivi", esse si intendono riferite all'organo di controllo di cui al presente articolo.

All'Organo di controllo è affidata anche la revisione legale dei conti della società, a meno che i soci stessi non abbiano volontariamente nominato, o non abbiano dovuto obbligatoriamente nominare, un Revisore separato dall'Organo di controllo.

Il Revisore può essere un Revisore legale o una Società di revisione legale, l'uno e l'altra iscritti nell'apposito registro istituito presso il competente Ministero.

Al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anche se nominato volontariamente dai soci, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni dettate in materia di società per azioni.

I soci determinano per tutta la durata dell'incarico conferito il compenso dell'Organo di controllo e/o del Revisore.

L'Organo di controllo e il Revisore scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

Se consentito dalla legge, l'Organo di controllo o il Revisore sono rieleggibili.

#### **Art. 26**

##### **Esercizio Sociale**

L'esercizio sociale della società cooperativa va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 del Codice Civile.

Il bilancio approvato dall'Assemblea dovrà essere depositato in conformità alla disciplina prevista dal Codice Civile.

#### **Art. 27**

##### **Ristorni**

L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e del relativo regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i Soci in proporzione alla quantità



ed alla qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Non si applicano le norme del presente articolo quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite da appositi regolamenti, provvede a distribuire fra i soci il ricavato delle vendite, quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi, tenuto conto anche della qualità e della quantità del prodotto medesimo.

#### **Art. 28**

##### **Destinazione dell'utile**

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
  - b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
  - c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire ai soci cooperatori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
  - d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dall'art. 7 della legge 59/1992;
  - e) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.
- L'Assemblea che approva il bilancio dovrà deliberare anche in merito alla copertura di eventuali perdite.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga al precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta a fondi di riserva.

Tutte le riserve esistenti non sono ripartibili tra i soci durante la vita della società ed al suo scioglimento, anche se anticipato.

#### **Art. 29**

##### **Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la società cooperativa e i singoli soci nei limiti consentiti dalla Legge e con l'esclusione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società cooperativa, ed ancora qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori, sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Padova, nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D.lgs. 17/1/2003 n. 5.

L'organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale di Padova. In ogni caso l'arbitro unico deciderà secondo diritto e in via rituale.

Il compenso dell'arbitro o dei consulenti tecnici eventualmente nominati, sarà a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

#### **Art. 30**

##### **Scioglimento**

In caso di scioglimento della società cooperativa l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo dalla cooperazione previsti dall'art. 11 dalla legge 59/1992.

#### **Art. 31**

##### **Clausole mutualistiche**

La cooperativa è disciplinata dai principi della mutualità indicati nell'art. 2514 dal Codice Civile.

Le clausole mutualistiche del presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del c.c. la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **Art. 32**

##### **Regolamenti**

L'Organo Amministrativo potrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 20.

#### **Art. 33**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative nonché la normativa comunitaria, nazionale e regionale di volta in volta vigenti in materia di Organizzazione di Produttori.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI, Libro V, del Codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione,

si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to Barbisan Fabiano

F.to dr. Riccardo Speranza Notaio (L.S.)